

STATUTO

IMPEGNO 2000 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MAZARA DEL VALLO TP CORSO
UMBERTO I 22

Numero REA: TP - 181219

Codice fiscale: 02575930819

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-03-2015 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

legge 8 Novembre 1991 n.381 - lett. a) e b)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE-DURATA

Art. 1 - (Denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede nel comune di Mazara, una Società cooperativa denominata:

"IMPEGNO 2000 COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata nonché:

- 1) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché in quanto compatibili con la suddetta legge le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- 2) le disposizioni sulle ONLUS, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art.10 c.8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e le disposizioni in materia di impresa sociale di cui al D.Lgs.24 marzo 2006 n.155;
- 3) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali le norme del Codice Civile in materia di Società Cooperativa e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 2 - (Sede)

La cooperativa ha sede in Mazara del Vallo (TP).

Il trasferimento dell'indirizzo sociale, nell'ambito dello stesso Comune, è di competenza dell'organo amministrativo.

La società potrà inoltre istituire, nel rispetto delle modalità di legge, sedi secondarie, rappresentanze, filiali, uffici tecnici ed amministrativi anche altrove.

Art. 3 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 (Scopo mutualistico)

Scopo della cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso sia la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo 1 primo comma punto a) della legge 8 novembre 1991 N. 381 e sia attraverso attività produttive principalmente orientate nel settore della produzione di servizi al territorio e alla cittadinanza con i quali realizzare la stabilizzazione di soggetti disoccupati nonché inoccupati e persone socialmente svantaggiate e/o disagiate al fine di agevolarne l'inserimen-

to nel mondo del lavoro.

Ciò anche attraverso convenzioni e/o appalti con Enti Pubblici (Regione, Province, Comuni, A.S.L o altro) predisposte nel quadro degli interventi e dei servizi in favore dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, previsti dalla legge regionale 22/86 e volti a favorire il pieno reinserimento nella vita sociale attraverso inserimenti lavorativi anche realizzando progetti appositamente predisposti.

A tal fine, mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, ai sensi della legge 8 Novembre 1991 n° 381 art.1, lettera b), la cooperativa sociale potrà intraprendere attività produttive di tipo commerciale, ma anche artigianale, agricolo, industriale e nei servizi così come previsto dalla suddetta legge.

La Cooperativa intende superare un modello unicamente individuale e privatistico di intervento terapeutico, formativo e sociale per offrire un servizio che ricollochi al centro la relazione tra l'individuo e il mondo in cui vive. La cooperativa ha inoltre l'obiettivo di produrre cultura, opera di sensibilizzazione e di prevenzione verso un crescente disagio che sempre più si esprime nella società in nuove forme di malessere e precarietà. Nell'esercizio di queste attività, la cooperativa si ispira alla valorizzazione dei principi e della cultura cooperativistica, all'innalzamento della qualità della vita ed alla valorizzazione della rete sociale, diffondendo nel territorio una cultura caratterizzata dall'ascolto, dal confronto, dal coinvolgimento delle diversità in una logica di integrazione dei servizi e delle progettualità. La Cooperativa è comunque caratterizzata da un oggetto polivalente, cioè di attività differenziate per la realizzazione degli scopi sociali. La Cooperativa potrà pertanto svolgere ogni attività connessa e affine a quella sopra individuata, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente, sia indirettamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato tramite la gestione in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, a norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge o in forma autonoma, ivi compresa la collabora-

zione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata o in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci. La cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi. Nello svolgimento della sua attività la cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia. La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. La adesione agli Organismi ed enti, saranno deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 5 (Oggetto sociale)

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, così come definito all'articolo precedente, nonché nel rispetto dei requisiti e degli interessi dei soci, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini attraverso attività sociali nello spirito della legge 8 novembre 1991 n. 381 articolo 1, lettera "B" e delle successive disposizioni che saranno in materia emanate dallo stato e dalla regione Sicilia ed alle quali intende uniformarsi, potrà esplicare servizi di tipo socio assistenziali ed educativi, così come di seguito:

1. Perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale e alla crescita culturale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;

2. Favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati, prevenire manifestazioni di disagio a livello del singolo e della comunità promuovendo la salute genesi, attraverso interventi finalizzati, integrati e rispondenti alle diverse esigenze di sensibilizzazione, sostegno, cura, accoglienza, educazione, assistenza, del contesto operativo di riferimento anche in convenzione con enti pubblici e privati (compresi gli Istituti penitenziari), nonché studi professionali e organizzazioni, con servizi di

counseling e coaching nei vari ambiti;

3. Realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti e al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;

4. Attuare servizi di trasporto persone, sia pubblici che privati, adeguati pure alle persone disabili, esercitando tale attività mediante autopubbliche da piazza, taxi, autonoleggio da rimessa con conducente, pullman, minibus e scuolabus nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti in materia; servizi di trasporto in conto proprio e conto terzi di merci su strada, servizi di traslochi con montaggio e smontaggio di mobili; realizzare servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi e di ogni genere, con il sistema differenziato ed anche con gestione di isole ecologiche comunali e consortili; spazzamento, cura e manutenzione di aree verdi, parchi, spazi liberi, strade, litorali marini e nelle aree protette pubbliche e private; attività di pulizie, disinfestazione, sanificazione e derattizzazione in ambienti e strutture pubbliche e private: stabili, parchi, spiagge, giardini pubblici e privati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, e di tutti gli impianti e le strutture di servizio pubblico e privato; stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali derivanti da attività sanitarie; pulitura di tombini; riciclaggio di impianti, parti, componenti ed accessori; ritiro, riparazione e vendita di generi vari tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattiere, elettrodomestici, computer, componenti elettronici, veicoli, carta, cartone, metalli, plastiche, organico, tessili, legno e vetro, nonché il commercio ed intermediazione delle parti riciclate e degli oggetti recuperati sopra elencati;

5. Organizzare manifestazioni, fiere e spettacoli sportivi, turistici, culturali, ricreativi, mediante anche l'impianto, l'esercizio, la conduzione, la gestione di locali di pubblico spettacolo, palestre ed altri impianti sportivi, e quanto altro possa contribuire a migliorare e qualificare la propria attività a servizio delle persone svantaggiate.

6. Gestire strutture sportive, ricreative e culturali, bar, ristoranti e mense, circoli, agriturismi e strutture simili, e più in generale somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici, purché tali attività siano gestite a favore dell'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate;

7. Gestire servizi di telesoccorso, tele-controllo, teleassistenza, telemedicina e servizi telematici in genere in favore di anziani, disabili e di tutte le categorie di svantaggio sociale, anche tramite adesione ad associazioni o organismi locali, nazionali ed internazionali.

8. Attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità

locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno.

9. Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

10. Contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati;

11. Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza un'impresa senza fini di lucro che - mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento - svolga attività finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale, al recupero e alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialità delle persone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condizioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.

12. gestire strutture sportive, ricreative e culturali, bar, ristoranti e mense, circoli, agriturismi e strutture simili, e più in generale somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche attraverso distributori automatici;

13. Produrre, commercializzare e promuovere l'offerta turistica, commerciale e produttiva del territorio, oltre a fornire servizi turistici, intrattenimento e svago, centri produttivi artigianali, piccole e grandi realtà commerciali al dettaglio ed all'ingrosso, pacchetti e strumenti rivolti alle singole aziende appartenenti al tessuto economico del territorio;

14. produzione e commercializzazione di tutti i prodotti alimentari, confezionati e non, di articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili e arredamento, tessuti di vario genere, oreficeria, gioielleria, bigiotteria, oggettistica, profumeria e altri prodotti non alimentari; gestire negozi per la vendita di indumenti usati e prodotti del commercio equo e solidale sia al dettaglio che all'ingrosso;

15. lo svolgimento, lo sviluppo ed il potenziamento delle attività agricole, ittiche e zootecniche, per lo sviluppo e la promozione di un nuovo modo di concepire il territorio e l'ambiente, sia attraverso l'esercizio diretto di tali attività, con gli appositi mezzi, impianti ed attrezzature necessari, che attraverso la realizzazione, l'uso e la gestione di impianti e stabilimenti per la raccolta, la manipolazione, la conservazione, il confezionamento, la commercializzazione, anche con mezzi roteabili e rotanti e la valorizzazione dei relativi prodotti e loro derivati; lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali, o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate diretta-

mente o tramite i soggetti giuridici associati;

16. Realizzazione di attività editoria, riviste, periodici, emittenti TV e radio sia via etere o via cavo, ivi comprese le attività di editoria discografica, dotandosi ove occorra degli opportuni e necessari mezzi e strumenti quali studi televisivi, radiofonico, studi prove e di incisione discografica;

17. Realizzazione di attività poligrafiche quali tipografia, serigrafia, litografia, stampa digitale servizi annessi e connessi; espletare giornalistiche, grafiche, pubblicitarie mediante la pubblicazione di periodici, libri, riviste, giornali in proprio e per conto di complessi grafici;

18. Attività di compravendita di immobili, l'acquisto di edifici industriali, commerciali, residenziali e non, la costruzione, la manutenzione ordinaria, straordinaria, l'installazione e la manutenzione di impianti elettrici ed idraulici; la costruzione delle case da assegnare ai soci attraverso il credito previsto dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica, del credito ordinario, ed anche, stimolando lo spirito di previdenza dei soci, dell'apposito risparmio dei medesimi; in via accessoria o strumentale la cooperativa si occuperà inoltre della gestione dell'insieme di strutture e servizi che possano favorire la fruizione dell'immobile, l'integrazione sociale, acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permuta; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazione urbana, sia mediante appalto ad imprese di costruzione, che acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero, sia direttamente che in economia; avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l'osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; prestare ai soci, tramite società partecipate e non, servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, culturale, sociale e ricreativa quali ad esempio: prestazioni di natura condominiale, attività ricreative e culturali, campi gioco, centri per utenze deboli quali anziani, disabili famiglie in difficoltà e simili; la cura, il restauro e la ristrutturazione di monumenti, reperti archeologici e manufatti ceramici, il consolidamento di edifici e strutture murarie, l'organizzazione e la gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi campi scuola; progettazione, installazione e manutenzione di impianti tecnologici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed in particolare impianti fotovoltaici, eolici e per la trasformazione di biomassa mediante l'intervento ed inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

19. Programmare e realizzare studi ed indagini di mercato;

realizzare servizi di consulenza e supporto alle persone ed alle famiglie anche sotto l'aspetto fiscale, tributario e previdenziale, al fine di consentire alle fasce più svantaggiate un migliore approccio con i pubblici poteri e gli uffici in genere; disbrigo pratiche, richiesta e ritiro certificati e documenti, richiesta e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa alimentare e varia, spedizione a mezzo posta e corriere; i servizi di cui sopra, saranno realizzati direttamente o tramite convenzioni con professionisti regolarmente abilitati; Realizzazione di attività di studio, ricerca e formazione, marketing, creazione di siti web, anche in collaborazione o con il sostegno di soggetti pubblici e privati, volti a realizzare specifiche conoscenze, competenze e professionalità fra i soci.

20. demolizioni di autoveicoli, motoveicoli, biciclette;

21. gestione di parcheggi anche a pagamento (strisce blu);

22. servizi di lavanderia industriale;

Inoltre, la cooperativa sociale nello spirito della legge 8 novembre 1991 n. 381 articolo 1, lettera "A" e delle successive disposizioni che saranno in materia emanate dallo stato e dalla regione Sicilia ed alle quali intende uniformarsi, potrà esplicitare servizi di tipo socio assistenziali ed educativi, così come di seguito:

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi e non promuovendo ed aderendo a Consorzi ed al altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, il tutto con l'obiettivo di conseguire finalità di solidarietà sociale e di sostegno delle famiglie e/o di persone disagiate nei settori dell'istruzione e della formazione a favore di minori in genere ovvero in particolari situazioni di disagio, al fine di assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre e rimuovere altresì le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. Ai fini di cui sopra i servizi sociali possono essere forniti a terzi facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o a condizioni personali familiari o sociali, sia gratuitamente sia a pagamento a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. La cooperativa si propone, al contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei suindicati servizi sociali, ed una remunerazione della propria attività lavorativa prestata a migliori condizioni di quelle

ottenibili sul mercato. Pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Nell'ambito delle suddescritte finalità ed in coerenza con i succitati obiettivi la Cooperativa si propone di gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o di terzi, servizi e strutture sociali, fornendo assistenza sociale e socio sanitaria a soggetti che versino in situazioni di disagio sociale o di infermità fisica o psicofisica quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

1. L'istituzione, l'organizzazione e la gestione dei seguenti servizi rivolti a privati, imprese ed Enti pubblici locali (Comuni, Provincie, Regioni e ASL). - e non (quali organismi internazionali ed organizzazioni non governative):

A) Attività, servizi e centri di riabilitazione;

B) Centri diurni, centri socio-educativi e residenziali, di accoglienza e di socializzazione quali comunità alloggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza e orientamento per le persone in stato di bisogno;

C) Centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

D) Strutture alberghiere, villaggi, B&B, ostelli, case vacanze e strutture similari campeggi, aperti a singoli, famiglie e a gruppi ed organizzatori, con il fine di favorire il turismo sociale, purché pertinenti alla realizzazione degli scopi sociali;

E) Case di riposo, case albergo, case protette, case vacanze, centri termali e ippoterapie e similari, gruppi appartamento, soggiorni climatici - marini, rurali, montani e termali - per anziani, giovani e bambini;

F) Turismo sociale e tutti i servizi annessi e connessi;

G) Centri di mediazione familiare e/o sociale;

H) Servizi ed interventi complessi volti allo sviluppo della Cooperazione Internazionale, volti in favore dei PVS (Paesi in Via di Sviluppo);

I) Servizi diurni e residenziali per la prevenzione, cura, trattamento e riabilitazione di soggetti con disturbi di comportamento alimentare;

L) Servizi domiciliari assistenziali, infermieristici, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture, asili nido, scuole materne, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; la realizzazione e gestione di canili per il ricovero di animali randagi, anche in convenzione con enti pubblici e privati;

M) Prestazione di cure ed assistenza a bambini, giovani, soggetti portatori di handicap anche non grave, tossicodipendenti, anziani invalidi, malati cronici, anche attraverso servizio domiciliare o presso strutture ospedaliere, case di cura, centri di riabilitazione motoria, pet-terapy e di attività sportiva, con lo scopo di garantire e salvaguardare i soggetti assistiti sotto ogni aspetto, anche pedagogico ed educativo; la cooperativa con i propri mezzo o con i mezzi dei soggetti collettivi associati potrà effettuare servizi di trasporto infermi, quali ad esempio trasporto con ambulanze e auto-mediche e simili;

N) Servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza, centri di aggregazione, ludoteche, baby parking, asili nido, doposcuola, campi estivi e/o educativi, servizi di personale per la vigilanza e la custodia dei bambini;

O) Servizi di assistenza sanitaria, psicoterapeutica, di riabilitazione psicomotoria, rivolti a minori, anziani e portatori di handicap;

P) Servizi di carattere territoriale offerti, attraverso un adeguata rete di sostegno ed un organico sistema di provvidenze, in favore delle persone anziane, con l'assistenza domiciliare ed attraverso prestazioni di natura sanitaria ed assistenziale, al fine di garantire all'assistito il mantenimento della sua posizione sociale;

Q) Centri di soccorso telefonico (telesoccorso) per anziani e soggetti disabili non autosufficienti;

R) Centri di orientamento e servizi di prevenzione della delinquenza e dell'uso delle droghe;

S) Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, alla formazione di lavoratori, anche disoccupati e/o inoccupati, nonché attività di informazione, ricerca e di consulenza, anche su committenza di soggetti pubblici sulla base di appositi contratti o convenzioni stipulati in base alle norme vigenti;

T) Attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

U) Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; a tal fine la cooperativa potrà produrre e vendere articoli, ricerche, libri, dispense e periodici su qualsiasi supporto tecnico e tecnologico;

V) Attività di ristorazione collettiva, equitazione, attività sportive e ricreative aperte a tutta la cittadinanza purché siano ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali; inoltre possono essere aperti punti vendita occasionali o permanenti quali negozi al dettaglio e/o all'ingrosso, nei quali può essere venduto e commercializzato tutto ciò che

viene prodotto in proprio con scopo ergo terapeutico e riabilitativo all'interno dei vari centri o acquistati da terzi.

2. Relativamente ai portatori di handicap (soggetti diversamente abili), la Cooperativa si propone:

A) La rimozione sistematica delle cause sociali che contribuiscono al processo di emarginazione dei portatori di handicap, attraverso la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione con il coinvolgimento delle istituzioni socio-culturali e scolastiche e di tutte le forze interessate;

B) La realizzazione di iniziative informative rivolte alla cittadinanza e specialmente alle famiglie degli utenti, sul significato socio-culturale del loro inserimento lavorativo, sulle conoscenze tecnico-scientifiche che consentono la prevenzione ed il recupero degli handicap, e sulle cause e conseguenze degli handicap;

C) La prestazione di assistenza a domicilio, presso ospedali, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura;

D) La prestazione di assistenza medica, generica e specialistica;

E) La realizzazione e la gestione di una rete di assistenza domiciliare personale, (anche con strutture e servizi di telemedicina) sviluppata sul territorio e coordinata dalla Cooperativa, mediante diverse figure altamente professionali e qualificate;

F) La creazione di una rete di servizi per il sostegno economico, sociale e psicologico, in forma domiciliare, mediante centri per l'ospitalità e l'accoglienza diurna o residenziale temporanea, servizi residenziali come comunità morali di volontariato e privati;

G) L'organizzazione e la gestione di soggiorni vacanza, anche con l'ausilio di personale specializzato;

H) L'istituzione di un servizio di aiuto personale, in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche e sensoriali, ai soggetti privi di autodeterminazione ed autosufficienza;

I) La creazione di impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, e quant'altro finalizzato all'armonico sviluppo psicofisico;

L) La promozione ed organizzazione di incontri, manifestazioni, gite, escursioni e quant'altro diretto ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasione di svago agli utenti ed alle loro famiglie;

M) L'istituzione, la realizzazione e la gestione di corsi scolastici a tutti i livelli per i disadattati, nonché di servizi mensa e trasporto per la frequenza degli asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativi e riabilitativi, ambulatoriali e diurni;

N) La realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzato nel territorio;

O) L'orientamento professionale del portatore di handicap, il suo inserimento nelle istituzioni, pubbliche e private, ed il suo eventuale reinserimento lavorativo;

P) L'assistenza diretta all'integrazione nella vita sociale;

Q) La creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di servizi di vita associata;

R) L'istituzione e la gestione di un consultori (strutture e servizi) per i problemi di pertinenza dei portatori di handicap;

S) Gli interventi coordinati di équipes pluridisciplinari;

T) La fruizione dei servizi di promozione culturale e l'educazione permanente di cui all'art.10 L.R. n.1/79 da parte dei portatori di handicap.

U) organizzare e gestire corsi di formazione dei docenti preordinati sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado;

3. Relativamente agli anziani ed agli inabili, la Cooperativa si propone:

A) Il mantenimento delle persone anziane ed inabili, il loro reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita;

B) La promozione ed il sostegno di una rete di servizio a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenze, garantendo agli utenti i servizi, essenziali e non, e partecipando alla loro gestione;

C) Il superamento, attraverso qualsiasi iniziativa, delle diverse situazioni emarginanti, consentendo la partecipazione di anziani ed inabili alla vita familiare e sociale;

D) La promozione di studi e iniziative informative sulle condizioni e sui problemi di anziani e inabili;

E) La formazione e l'aggiornamento professionale;

F) L'assistenza domiciliare ed abitativa e riabilitativa, anche con l'ausilio del telesoccorso, ovvero presso ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura, utilizzando anche il volontariato;

G) La realizzazione e la gestione di una rete di assistenza domiciliare personale, sviluppata sul territorio e coordinata dalla Cooperativa, mediante diverse figure altamente professionali e qualificate;

H) La realizzazione e la gestione di servizi di assistenza, come soggiorni climatici - marini, montani e termali - centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero, centri diurni e notturni di assistenza, case albergo, case protette, comunità alloggio e case di riposo;

I) La promozione e la prestazione di assistenza socio-sanitaria, anche attraverso medici e infermieri a ciò abilitati, nel rispetto delle normative vigenti;

L) La realizzazione e la gestione di una rete di servizi per l'assistenza economica, di iniziative che consentano un rap-

porto organizzato nel territorio;

M) La creazione di impianti polivalenti per la ricreazione del disabile e dell'anziano;

N) promuove ricerche sistematiche, prioritariamente sulle cause delle patologie encefaliche, nonché delle varie forme che causano la disabilità, la loro prevenzione e sui metodi più efficaci per attuare i vari trattamenti riabilitativi;

3.bis. Nei confronti di soggetti anziani minori e disabili la cooperativa si propone:

- La gestione di servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali, di riabilitazione e di rieducazione funzionale e tutti gli altri servizi aperti, assistenza riabilitativa e domiciliare.

- Moduli di riabilitazione per disabili fisici e psichici ambulatoriali e domiciliari ai sensi della legge 16/86 in vigore; riabilitazione neurologica, ortopedica e traumatologica, reumatologica, oncologica, cardiologica, psichiatrica, urologica, respiratoria, psicologica, logopedia, podologia, terapia occupazionale, ortottica.

- Riabilitazione per l'integrazione sociale degli assistiti.

- Gestire direttamente e per conto di enti pubblici e privati RSA (Residenze sanitarie assistite) o CTA (Comunità terapeutiche assistite) o Centri di Riabilitazione convenzionandosi con il S.S.N. e/o enti pubblici e privati, nonché l'esecuzione di progetti specifici che riguardano il terzo mondo, gestendone tutti i servizi necessari ed avvalendosi delle incentivazioni previste dalle leggi in vigore ed emanande;

- Gestire direttamente e per conto di enti pubblici e privati, per tutti i soggetti in questione, centri diurni e notturni di assistenza, case famiglia, comunità di alloggio in genere, soggiorni vacanza in genere; assistenza domiciliare e/o integrata, e di qualsiasi altro tipo a favore dei suddetti soggetti; prestazioni e servizi integrativi e sostitutivi della famiglia; consultori familiari; soggiorni climatici, marini, montani e termali; pulizia e governo della casa; fornitura di generi in natura; preparazione di pasti caldi; lavaggio della biancheria; commissioni per la casa; disbrigo piccole commissioni per la casa; assistenza infermieristica; assistenza agli emodializzati e assistenza specializzata in genere; aiuto per l'igiene della persona; aiuto per l'espletamento di pratiche varie con eventuale accompagnamento per chi non vi possa provvedere personalmente, presso gli uffici per il disbrigo di pratiche; pulizie straordinarie e ordinarie delle abitazioni; assistenza morale e sostegno psicologico; potrà svolgere attività, ricreative e assistenziali o di quant'altro fornito dal sistema sanitario nazionale nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia.

- La promozione, lo studio e lo sfruttamento delle metodologie delle tecniche teorico-pratiche della fisioterapia della rieducazione motoria, e della riabilitazione in genere, e di

tutte le prestazioni sanitarie, medico-professionali di tipo sanitario e delle prestazioni ausiliarie necessarie, nonché il loro esercizio, anche a domicilio, a favore di privati, membri di comunità, di enti pubblici e privati, e qualsiasi altro soggetto.

- Svolgere servizi socialmente utili, con la promozione, ideazione, costituzione, realizzazione, organizzazione, gestione del: turismo accessibile, servizi turistici in genere, ivi comprese strutture alberghiere, di turismo rurale, aziende agrituristiche, nonché nel recupero e nella gestione di beni culturali o di interesse storico, ambientale e paesaggistico, la cui fruizione è rivolta anche a persone con bisogni sociali; di centri di trattamenti medico-estetici, trattamenti estetici per viso e corpo anche con apparecchiature specifiche, idroterapia, balneoterapia, sauna e bagni turchi, massoterapia, chinesiterapia, terapia manuale, rieducazione posturale globale, osteopatia, terapie fisiche, fisioterapia e terapia della riabilitazione, ippoterapia, ginnastica in genere, strutture di poliambulatorio, analisi cliniche, medicina nucleare, servizi odontotecnici e di odontoiatria, centri di emodialisi, cliniche ed impianti, polivalenti per la riabilitazione dei soggetti portatori di handicap, anziani ed i soggetti disabili che hanno perso o invalidato, in via temporanea o permanente, la capacità di provvedervi autonomamente.

- Gestire l'assistenza domiciliare integrata: geriatria, neurologica, urologica, oncologica, respiratoria, cardiologica ecc..., rivolta a soddisfare le esigenze quasi esclusivamente degli anziani, dei minori, dei disabili e dei pazienti affetti da malattie cronico-degenerative in fase stabilizzata, parzialmente, totalmente, temporaneamente o permanentemente non autosufficienti, aventi necessità di un'assistenza continuativa, che può variare da interventi esclusivamente di tipo sociale, ad interventi socio-sanitari, con lo scopo di erogare un servizio di buona qualità, lasciando al proprio domicilio l'ammalato, consentendogli di rimanere il più a lungo possibile all'interno del suo ambiente di vita domestico.

- Gestire servizi sociali ai sensi della legge 328/2000

- Svolgere attività di prevenzione dell'alcolodipendenza e tossicodipendenza.

-Gestire case famiglie per disabili psichici , anziani e ragazze madri

-Creazione e gestione di Centri Benessere, SPA & Wellness, Beauty Farm in grado di accogliere senza problemi disabili e persone anziane con problemi motori, non dimenticando chi ha problemi nutrizionali come i celiaci.

- Creazione e gestione di Centri di ricerca e servizi per la diagnostica in genere.

- Gestione di servizi domiciliari e di Centri diurni per soggetti affetti da demenza ed in particolare da malattia di Alzheimer con gravi disturbi del comportamento.

- Gestire servizi in favore di minori, anziani, disabili, gestanti e ragazze madri.
 - Svolgere attività di carattere scientifico, culturale di ricerca in particolare nell'ambito degli scopi sociali perseguiti attraverso centri studi e/o organizzando: seminari, conferenze, incontri, tavole rotonde, e quant'altro inerente, con la partecipazioni di studiosi ed esperti italiani e stranieri, corsi professionali, di aggiornamento, di qualificazione e riqualificazione, incontri tecnici, mostre mercato e manifestazioni in genere.
 - Svolgere attività d'istruzione, formazione informazione e orientamento, anche rivolte ad utenze speciali, attività ricreative, sportive, musicali e culturali in genere.
 - Svolgere attività d'informazione , formazione, consulenza e sensibilizzazione nell'ambito del turismo accessibile e sostenibile in ogni sua forma.
 - Svolgere attività di prevenzione della dispersione scolastica.
 - Realizzare una Banca Dati per fornire consulenza ed informazioni per l'integrazione sociale delle persone svantaggiate.
 - Promuovere e gestire corsi di formazione, intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei alla qualificazione professionale ed al reinserimento sociale, nonché alla formazione cooperativistica, anche con il contributo dell'U.E., di Enti locali, Regionali, Statali e privati.
4. Relativamente ai minori, la Cooperativa si propone di operare nell'ambito dell'assistenza ai minori, perseguita sia attraverso formule tradizionali, come ad es. istituti di ricovero, sia attraverso formule innovative, come villaggi o case famiglia, dirette a favorire l'elevazione morale e civile dei soggetti in ambiente del tutto familiare. Ed in particolare:
- A) La realizzazione di attività formative, ricreative ed assistenziali;
 - B) La creazione e la gestione di centri ricreativi, culturali e sportivi;
 - C) La gestione di mense;
 - D) La promozione di iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione del minore, per eliminare le condizioni di disagio determinate dall'eventuale allontanamento anche temporaneo dall'ambito familiare;
 - E) L'attuazione di interventi a sostegno della famiglia anche dopo il reinserimento del minore, per eliminare situazioni di rischio;
 - F) La realizzazione e la gestione di centri di incontro ed iniziative di presenza sociale nei quartieri a rischio;
 - G) L'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche, nell'ambito delle

strutture scolastiche;

H) L'assistenza socio-scolastica e professionale, mediante il ricovero dei minori in convitto e semiconvitto;

I) Prevenzione e rieducazione dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, anche nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

L) La gestione di scuole parificate, corsi di qualificazione, colonie estive, campeggi, pensioni, esclusivamente per il beneficio dei minori;

M) L'attuazione e la gestione di corsi di formazione professionale per il reinserimento dei minori disadattati;

N) La realizzazione e la gestione di asili nido, scuole materne, elementari, doposcuola, anche in collaborazione con Enti Pubblici o con soggetti privati, attraverso l'applicazione di tecniche psico-pedagogiche;

O) Istituire e gestire servizi sociali, centri socio-medico-psico-pedagogici completi, di servizio e di orientamento professionale;

P) Organizzare e gestire un segretariato sociale e familiare;

Q) Realizzare iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile, anche attraverso quanto previsto dalla Legge n.216/1991, ovvero volte alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, in particolare i servizi e gli interventi previsti dalla Legge n.285/1997;

R) Realizzare una completa assistenza domiciliare o in appositi centri diurni e notturni, a minori, anche se affetti da qualsiasi forma di disabilità fisica o psichica, alcolisti e tossicodipendenti.

S) la gestione di tutti i servizi previsti dalla Legge n. 328;

5. Relativamente agli immigrati extra-comunitari, la Cooperativa si propone di:

A) Progettare, organizzare e gestire servizi a favore degli immigrati, come ad es. centri di prima accoglienza e smistamento, centri di accoglienza ed assistenza, centri di orientamento e di occupazione;

B) Istituire e gestire servizi di prima alfabetizzazione, formazione culturale e linguistica - italiana ed europea -, servizi bibliotecari e culturali, servizi di assistenza didattica, corsi di formazione professionale per gli immigrati, per il personale addetto e per giovani da inserire nel settore;

C) Orientamento al lavoro;

D) Attivazione di reti di collegamento con altre strutture operanti nel medesimo settore in tutto il territorio dell'Unione Europea ed a livello internazionale;

E) Consulenza ed assistenza giuridica ed economica, nonché accoglienza agli immigrati, anche attraverso studi sulla comparazione della legislazione vigente con quella europea ed internazionale;

F) Promozione di attività che favoriscano il rientro in patria degli immigrati;

G) Interventi tesi a sensibilizzare la popolazione autoctona, anche attraverso la stesura e pubblicazione di dispense, materiale informativo, ed atti in genere;

H) Servizi socio-assistenziali e sanitari;

I) Attività culturali, sportive, ricreative ed, in genere, tutti i servizi e le iniziative previste dalla Legge n.40/1998 e dal T.U. n.286/1998 in favore degli immigrati extracomunitari.

7. La Cooperativa si propone, altresì:

A) L'assistenza post-penitenziaria, in favore delle famiglie dei detenuti o di vittime del delitto;

B) La stipula di convenzioni con il ministero della Difesa e l'iscrizione all'albo per lo svolgimento del servizio civile per gli obiettori di coscienza;

C) La realizzazione e la gestione di servizi di assistenza socio-assistenziale, sanitaria, legale ed economica in favore delle gestanti e delle ragazze madri, anche immigrate extracomunitarie;

D) Organizzare e gestire un segretariato sociale e familiare;

E) Qualunque altra attività finalizzata al perseguimento dello scopo sociale sopra evidenziato nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e industriale, purché necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

F) Concorrere ad aste, licitazioni, trattative private, appalti concorso, affidamento diretto, convenzioni ed altro, sia con enti pubblici e privati, al fine di richiedere, ottenere ed utilizzare tutte le provvidenze previste dalle leggi emanate ed emanande da parte della Regione, del Parlamento Nazionale e del Parlamento Europeo. La cooperativa potrà esplicare tutte le iniziative previste e disciplinate dalle leggi sotto elencate con eventuali modifiche, sia delle leggi regionali, nazionali e comunitarie, nelle rispettive materie, nonché delle leggi che saranno emanate:

a. L.R. 87/81 e 14/86 riguardanti "interventi e servizi in favore degli anziani";

b. L.R. 68/81 e 16/86 istituzione "organizzazione e gestione servizi per i soggetti portatori di handicap";

c. L.R. 22/86 riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia e relativi piani triennali,

d. L.R. 27/90 ad integrazione della L.R. 87/81;

e. L.R. 214/79 "istituzione degli asili nido";

f. L.R. 215//79 riguardante la tutela della salute mentale;

g. L.R. 64/84 "piano contro l'uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti;"

h. L.N. 685/75 "piano di intervento contro le tossicodipendenze", D.P.R. 09/10/1990 n. 309, in materia di prevenzione e

recupero delle tossicodipendenze;

i. L.R. 1/79 "l'attribuzione dei comuni in funzione amministrativa regionale;

l. L.R. 21/78 "istituzioni dei consultori familiari";

m. L.N. 216/91 "interventi in favore dei minori soggetti a rischio";

n. L.N. 285/97 "interventi sui minori";

o. L.R. 10/2003 "Norme per la tutela e valorizzazione della famiglia";

p. L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari;

q. L.104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche e integrazioni;

r. L.40/98 "Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

s. L.189/2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" e successive modifiche ed integrazioni;

t. Tutti i regolamenti esecutivi delle leggi sopra dette;

La cooperativa per il raggiungimento degli obiettivi sociali, potrà ancora:

- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci, per comprovati motivi funzionali della cooperativa;

- provvedere all'istituzione di attività di volontariato e professionale anche mediante l'utilizzazione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento; compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali; aderire a società, consorzi tra associazioni ed enti aventi finalità analoghe e comunque congruenti; compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali; accettare lasciti e donazioni; aprire conti correnti, emettere cambiali, assumere mutui anche ipotecari, riscuotere mandati e contributi, rilasciare quietanze liberatorie in genere; per il raggiungimento di tutti gli scopi sopra detti la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere statali, regionali, comunitari e di ogni altro ente;

- in favore della collettività umana al fine di sviluppare il senso di democrazia e partecipazione di tutte le persone umane sia nella loro dimensione individuale che in quella collettiva, stimolando i pubblici poteri allo sviluppo di nuove forme di partecipazione orizzontale ed all'incremento e sperimentazione di nuovi servizi, materiali ed immateriali, per il progresso della collettività ed il conseguimento del diritto alla felicità insito nella soggettività umana.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di

professioni riservate per cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., o in forma di consorzio, per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare i contributi disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà, altresì svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, purché compatibile con gli scopi previsti dalla citata legge 8 Novembre 1991 n.381, nonché compiere tutti gli atti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è altresì impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi e non promuovendo ed aderendo a Consorzi ed al altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre accettare donazioni e lasciti.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Art. 6 (Regole per lo svolgimento della attività mutualistica)
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutuali-

stica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 (Normativa applicabile)

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente statuto e nel rispetto delle norme di cui alla legge 381/91, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

TITOLO III SOCI

Art. 8 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto dell'art.2519 c.c., e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori:

- le persone fisiche che svolgono attività attinente all'oggetto sociale;
- le persone giuridiche che abbiano oggetto analogo o affine a quello della Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci ai sensi dell'art.2527 cc. coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo motivata valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari, soci sovventori, persone svantaggiate e soci volontari. In particolare:

1. sono soci lavoratori persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana, essi sono prestatori di lavoro e partecipano ai risultati economi-

ci ed alle decisioni sulla loro destinazione; in particolare la cooperativa al fine di informare e consultare i lavoratori e i destinatari delle attività darà comunicazione delle deliberazioni degli organi sociali che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi prestati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui al comma precedente, devono pervenire tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo; quest'ultimo potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.

2. sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

3. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

4. Le persone svantaggiate sono coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico (soci di cui all'art. 4 della L. 381/1991 - e successive modifiche e integrazioni anche regionali o europee).

5) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Nell'instaurazione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento dei soci cooperatori.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 8/Bis (Categoria speciale di soci)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale, ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del codice civile, e in ogni caso, non potrà superare un terzo del numero totale dei soci operatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori e non i soci volontari, che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 1), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 2) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale, e comunque non può essere superiore a 5 anni;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio.

Non può rappresentare in assemblea altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2, del codice civile. Gli stessi possono esercitare i diritti di controllo

di cui all'art.2545 bis cc.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 (quattordici) del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 (quindici) del presente statuto.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali maturati.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la delibera di esclusione.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 9 (nove) del presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale

nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15 (quindici).

Art. 9 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 8, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato, a cura degli Amministratori, e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Nell'instaurazione o nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, la Cooperativa deve rispettare in ogni caso il principio di parità di trattamento dei soci cooperatori.

Art. 10 (Diritti dei soci)

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 11 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 12 (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori)

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la

propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al tribunale.

In alternativa alla autorizzazione, gli amministratori possono comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare la quota di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio. Tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 13 (Acquisto di quote proprie)

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Art. 14 (recesso e perdita della qualità di socio)

A) Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili, in particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d - il trasferimento della residenza del socio in una Provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività;
- e - la cessazione dell'attività della cooperativa nella Provincia in cui il socio ha la residenza o il domicilio;
- f - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- g - che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento, e sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può ri-

correre al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti, o può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Esso determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Salvi i casi in cui e' diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso e' stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso e' stato comunicato dopo il 1° ottobre.

B) La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni validamente adottate con decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

- che svolga, tenti di svolgere attività o per l'esercizio in proprio, da parte del socio ad imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;

- per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

- per fallimento del socio;

- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi del presente statuto, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da effettuarsi a cura degli Amministratori.

Inoltre, le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dal presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 16 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i

requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente

art. 9. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 9.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 17.

Art. 17 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art.18 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 (Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori)

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendo la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.
- dai conferimenti dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- dalla riserva legale formata con gli utili di cui al pre-

sente statuto e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

- dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11;
- dalla riserva straordinaria;
- da eventuali donazioni e lasciti.
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

In particolare chi desidera di divenire socio deve sottoscrivere, per quanto attiene le quote o azioni, l'articolo 2525 codice civile, prevede che il valore nominale di ciascuna quota o azione non possa essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro, inoltre, è fissato in centomila euro il limite massimo in termini di quota di partecipazione o numero complessivo di azioni detenibile da ciascun socio, all'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta e l'intero eventuale sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro 90 giorni dall'ammissione;

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote sociali non possono costituire oggetto di pegno o sequestro a favore di creditori particolari dei soci finché dura la società.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori. In difetto la alienazione stessa non produce effetto nei confronti della società verso la quale il socio cooperatore alienante rimane legittimato all'esercizio dei diritti sociali e mutualistici.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 9.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

In mancanza di tale provvedimento decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 22 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 o gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo

provvede alla redazione del progetto di bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali

Il progetto di bilancio sociale unitamente al bilancio di esercizio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. II della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;

ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;

Il bilancio deve essere quindi depositato presso il Registro delle Imprese competente, secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della cooperativa.

Art. 23 (Utili)

E' espressamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della società, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili di esercizio saranno quindi reinvestiti per la realizzazione degli scopi sociali e ad incremento del patrimonio sociale.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori. Sono da intendersi comunque richiamate nel presente statuto le disposizioni di cui all'art.2514 c.1 cc.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima

prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Strumenti finanziari)

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Art. 25 (Prevalenza della mutualità)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
 - c) è fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
 - d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- La cooperativa si avvale prevalentemente e maggioritariamente, nello svolgimento della propria attività, dei conferimenti dei soci. Gli amministratori documentano tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio evidenziando contabilmente che il valore dei conferimenti dei soci è superiore al 50% del totale del valore dei conferimenti di cui all'art. 2425, 1° comma, punto B6.

TITOLO V

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 26 (Organi e modalità di assunzione delle decisioni)

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione; l'amministratore unico;
- il Collegio dei sindaci, se nominato.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che

uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare, con disciplina uniforme del rapporto sociale e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Art. 27 (Assemblea e convocazione)

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto [componenti dell'organo amministrativo e di controllo, rappresentante comune dei possessori degli strumenti finanziari ai sensi dell'art.2541 u.c., c.c., rappresentante comune degli obbligazionisti] a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

oppure

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante dal libro dei soci.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-

ti della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 27 bis (Funzioni dell'Assemblea).

L'Assemblea:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito a modifiche dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati nel presente statuto.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età. In via subordinata l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-

ti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni e Diritto di Voto)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea ovvero con altro metodo di volta in volta deliberato dall'assemblea e legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni, inoltre il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti 2538 c.c.;

Poiché i soci o parte dei soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, il diritto di voto compete loro anche in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico nella misura stabilita nel regolamento relativo. In ogni caso nessuno di detti soci può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale ne' ad essi può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Art. 30 (Rappresentanza nell'assemblea)

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo

grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Amministrazione e presidenza)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, possono essere a tempo indeterminato o determinato, come stabilito dall'assemblea dei soci e comunque, ai sensi delle vigenti leggi, sono sempre rieleggibili e possono essere in ogni caso ed in ogni momento sostituiti dall'assemblea.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono

sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 32 bis (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente ed il Vice Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-

sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali.

La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 33 (Sostituzione degli amministratori)

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 34 (Poteri di gestione)

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 35 (Deleghe)

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

Art. 36 (Rappresentanza)

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al Vice Presidente, agli ammi-

nistratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 37 (Rimborsi e compensi)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 38 (Controllo dei soci)

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 39 (Organi)

Quale organo di controllo, i soci possono nominare un revisore dei conti o un sindaco unico.

La nomina del Sindaco è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c..

In caso di nomina del Sindaco o del revisore, ad essi si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile.

Art. 40 (Sindaco Unico)

Il Sindaco, se nominato, deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia e viene nominato con decisione dei soci. Il sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Il compenso del sindaco è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui esso è stato sostituito o confermato.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c..

Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del sindaco, l'Assemblea provvede, nel più breve tempo possibile, alla sua sostituzione.

Il Sindaco ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c., ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 del codice civile.

Art. 41 (Revisore contabile)

Salvi i casi di nomina obbligatoria dell'Organo di Controllo, i soci, in alternativa allo stesso, possono, in ogni momento, nominare un revisore contabile scelto tra gli iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del Sindaco.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 42 (Clausola arbitrale - procedimenti ed esecuzione della decisione)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta mediante il ricorso ad un Organismo di Conciliazione regolarmente iscritto presso il Ministero di Grazia e Giustizia, su richiesta della parte più diligente e/o delle parti interessate.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Qualora il ricorso alla citata procedura di conciliazione mediazione dovesse risolversi con un esito negativo o entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto la controversia insorta dovrà essere risolta da un arbitro nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la cooperativa.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina, e deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina dell'arbitrato, qualora la procedura di conciliazione - mediazione dovesse risolversi con un esito negativo, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Relativamente all'arbitrario, gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 60.000,00 (Euro sessantamila e centesimi zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- tre, per le altre controversie.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede. La domanda

di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva ella controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull' osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 43/Bis (Devoluzione e Prevalenza della mutualità)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto il capitale sociale, deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea che lo approverà con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 45 (Rinvio).

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

1)le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché in quanto compatibili con la suddetta legge le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;

2) le disposizioni sulle ONLUS, in quanto la cooperativa sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi dell'art.10 c.8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e le disposizioni in materia di impresa sociale di cui al D.Lgs.24 marzo 2006 n.155

3)in quanto compatibili con le suddette leggi speciali le norme del Codice Civile in materia di Società Cooperativa e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata.

F.to CERTA MARIO FILIPPO

F.to CERTA ANNA MARIA

F.to ADAMO ADRIANA MARIA

F.to INGRANDE MARILINDA

F.to RUSHID ORHAN

F.to SAVALLI MICHELE

F.to INDELICATO CATERINA

F.to Anna Giubilato Notaio (sigillo)

